



ASSOPROFESSIONAL

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL CREDITO

Ferrara, 15 gennaio 2013

Spett.le

**OAM
CONSULTAZIONE PUBBLICA**

Oggetto: Note sulla circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale.

Teniamo a precisare che le seguenti considerazioni sono espresse nello spirito di non creare ulteriore disoccupazione con perdita di posti di lavoro, ma ragionare nell'ottica di creare nuove opportunità senza discapito della professionalità finalmente certificata nel settore creditizio a seguito del 141.

Premesso che la maggior parte degli operatori erano iscritti al vecchio albo UIF come ditta individuale, hanno rinunciato alla trasformazione in Società di mediazione creditizia in quanto impegnativa a livello finanziario, che non possedendo i requisiti minimi necessari per l'iscrizione nell'albo agenti, hanno di fatto forzatamente rinunciato al continuare l'attività.

Brevi cenni alla figura del mediatore creditizio prima dell'avvento del 141. L'art. 2 del D.P.R. n. 287 del 28.7.2000 definisce Mediatore creditizio *"colui che, professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza."*

Pertanto, finalità principale del Mediatore è quella di mettere in contatto due parti potenzialmente interessate alla conclusione di un determinato "affare", mantenendo rispetto alle stesse una posizione di indipendenza, analogamente alla nozione di Mediatore contenuta nel Codice Civile all'art. 1754. I Mediatori creditizi, rispetto agli altri mediatori che svolgono la propria attività in ambiti diversi da quello finanziario e creditizio, sono soggetti ad un particolare divieto previsto dalla normativa di settore che consiste nell'impossibilità di concludere contratti, nonché di effettuare qualsiasi forma di pagamento o finanziamento per conto dei soggetti (banche o intermediari finanziari) a favore dei quali essi svolgono l'attività di mediazione.

Sussiste l'obbligo di iscrizione ad apposito albo.



ASSOPROFESSIONAL

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL CREDITO

Una sanatoria che consentisse alle persone prive di diploma di scuola secondaria superiore che abbiano esercitato l'attività di mediatore creditizio iscritto all'UIF per almeno tre anni anche non continuativi ma documentati e che facciano pervenire domanda all'OAM entro il termine previsto possono far domanda di iscrizione all'albo degli agenti in attività finanziaria previa formazione adeguata e conseguente esame.

Non siamo invece dell'avviso di derogare nei confronti di Agenti in Attività Finanziaria iscritti nel precedente albo UIF e che richiedano ora l'iscrizione all'OAM privi del diploma quinquennale.

In questo caso infatti, essendo requisito indispensabile il diploma per l'iscrizione nel precedente elenco, non siamo d'accordo nel derogare. Siamo a conoscenza di casi in cui alla verifica effettuata dall'UIF su determinati iscritti, il diploma fosse risultato contraffatto o inesistente.

Il comportamento espresso da questi soggetti li addita a persone al di fuori della legalità e per questo motivo non riteniamo possano essere espressione della categoria professionale.

Con ogni piu' ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgiamo distinti saluti.

Luigi Iannaccone
Il Presidente